


ACCORDO
PER LA PROMOZIONE, LA GARANZIA E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
TRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
LA GRAN GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

FSL



La Repubblica di San Marino e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista (qui di seguito denominate le "Parti Contraenti" .

desiderando promuovere una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi;

intendendo creare condizioni favorevoli agli investimenti da parte degli investitori di entrambi i Paesi nel territorio dell'altro Paese;

riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione contrattuale di tali investimenti stimoleranno l'iniziativa imprenditoriale privata ed accresceranno la prosperità di entrambi i Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene, in particolare:
 - a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto *in rem*, come pegni, garanzie e ipoteche;
 - b) quote, azioni ed altre forme di partecipazione in società;
 - c) crediti finanziari utilizzati ai fini della realizzazione di un valore economico o qualsiasi altro diritto a prestazioni avente valore economico;
 - d) diritti di proprietà intellettuale, in particolare diritti d'autore, brevetti e modelli industriali, design industriali, marchi commerciali, denominazioni commerciali, segreti commerciali, processi tecnici, know-how e avviamento;
 - e) diritti per l'esercizio di attività economiche conferiti ai sensi del diritto pubblico, ivi comprese concessioni per attività di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

eventuali modifiche della forma in cui i beni sono investiti non inficiano il loro carattere di investimento.

2. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento in un determinato periodo, quali profitti, dividendi, interessi, canoni (royalties) o compensi.

3. Per "investitori" si intendono, rispetto a ciascuna Parte Contraente:

a) le persone fisiche che

- per la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista sono considerate cittadini, ai sensi delle proprie leggi applicabili;
- per la Repubblica di San Marino sono considerate cittadini sammarinesi, ai sensi delle proprie leggi applicabili;

FSLI..

b) le entità giuridiche, ivi comprese le società, le associazioni economiche e altre organizzazioni, con o senza personalità giuridica, con sede nel territorio di quella Parte Contraente, a prescindere dal fatto che le loro attività abbiano o meno fini di lucro;

4. Per "territorio" si intende il territorio di ciascuna Parte Contraente, incluse le acque territoriali, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, nella misura in cui il diritto internazionale consente alla Parte Contraente di esercitare diritti sovrani o giurisdizione su dette aree.

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia sul proprio territorio, per quanto possibile, gli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente e autorizza tali investimenti conformemente alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte Contraente assicura, sul proprio territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente, nonché piena protezione ai sensi del presente Accordo. I proventi derivanti dall'investimento, e nel caso di un loro reinvestimenti, i relativi proventi godono della stessa protezione accordata all'investimento.

3. Le Parti Contraenti non pregiudicano in alcun modo, mediante misure arbitrarie o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione degli investimenti sul proprio territorio degli investitori dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Trattamento degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente accorda agli investimenti sul suo territorio di proprietà o controllati da investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti dei propri investitori o agli investimenti di investitori di qualunque Paese terzo.

2. Ciascuna Parte Contraente accorda agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto riguarda le attività connesse agli investimenti sul proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori o agli investitori di qualunque Paese terzo.

3. Ai sensi del presente Articolo per "attività" si intende più specificatamente, anche se non esclusivamente: la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento e l'alienazione di un investimento. In particolare, ai sensi del presente Articolo, per "trattamento meno favorevole" si intende: un trattamento iniquo derivante da restrizioni sull'acquisto di materie prime o accessorie, di energia o combustibile o di mezzi di produzione o lavorazione di qualsiasi tipo, un trattamento iniquo derivante dal divieto di commercializzazione dei prodotti all'interno o al di fuori del paese, così come qualsiasi misura avente effetti analoghi. Le misure adottate per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, salute o moralità pubblica non sono considerate come "trattamento meno favorevole" ai sensi del presente Articolo.

FSL

4. Il trattamento accordato ai sensi del presente Articolo non si applica ai privilegi che ciascuna Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi terzi per effetto della sua partecipazione o associazione ad un'unione doganale o economica, a un mercato comune o a un'area di libero scambio.

5. Il trattamento accordato ai sensi del presente Articolo non si applica ai vantaggi che ciascuna Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi terzi per effetto di accordi contro le doppie imposizioni o altri accordi in materia di tassazione.

6. Le disposizioni del presente Articolo non obbligano una Parte Contraente ad estendere agli investitori residenti sul territorio dell'altra Parte Contraente privilegi, esenzioni e riduzioni fiscali che, ai sensi della propria legislazione fiscale, vengono accordati solamente agli investitori residenti sul proprio territorio.

7. Le Parti Contraenti valutano con particolare riguardo, nell'ambito della propria legislazione nazionale, le domande di ingresso e soggiorno presentate da persone di una Parte Contraente che desiderano fare ingresso nel territorio dell'altra Parte in relazione ad un investimento; lo stesso si applica alle persone occupate di una Parte Contraente che, in relazione ad un investimento, intendono fare ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente e soggiornarvi al fine di svolgere un'occupazione. Anche le domande di permesso di lavoro vengono valutate con particolare riguardo.

8. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente sono liberi di scegliere i mezzi di trasporto internazionali per il trasporto delle persone e dei beni strumentali direttamente connessi all'investimento ai sensi del presente Accordo.

Articolo 4

Risarcimento in caso di esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente godono di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non sono direttamente o indirettamente e spropriati, nazionalizzati o soggetti a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per ragioni di pubblica utilità e dietro risarcimento. Tale risarcimento è pari al valore dell'investimento espropriato immediatamente prima della data in cui l'espropriazione, la nazionalizzazione o la misura equivalente, effettiva o minacciata, è stata resa pubblica. Il risarcimento deve essere corrisposto senza ritardi e comprendere gli interessi bancari usuali maturati fino alla data del pagamento; lo stesso deve essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile. Non oltre la data dell'esproprio, della nazionalizzazione o della misura equivalente, devono essere state assunte le debite misure per determinare e pagare il risarcimento. La legalità dell'esproprio, della nazionalizzazione o della misura equivalente, nonché l'ammontare del risarcimento, devono essere ricorribili mediante procedimento giudiziario ordinario.

3. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti abbiano subito delle perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra o altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale o rivolta ricevono dall'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest'ultima ai propri investitori per quanto concerne la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altra liquidazione. Tali pagamenti devono essere liberamente trasferibili.

FSH

4. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente godono del trattamento di nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente per quanto contemplato dal presente Articolo.

Articolo 5 Libero Trasferimento

Ciascuna Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei pagamenti relativi ad un investimento, in particolare:

- (a) del capitale iniziale e delle quote aggiuntive per il mantenimento o l'incremento dell'investimento;
- (b) dei redditi;
- (c) dei rimborsi di prestiti;
- (d) delle somme derivanti dalla totale o parziale liquidazione o vendita dell'investimento;
- (e) del risarcimento ai sensi dell'Articolo 4.

Articolo 6 Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente effettui un pagamento a favore di un suo investitore in virtù di una garanzia stipulata rispetto ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima, fatti salvi i diritti della prima Parte Contraente ai sensi dell'Articolo 10, riconosce l'assegnazione, per legge o in virtù di un rapporto giuridico, di qualsiasi diritto o richiesta di tale investitore rispetto alla prima Parte Contraente. La seconda Parte Contraente riconosce anche la surroga della prima Parte Contraente a qualsiasi diritto o richiesta (diritti in surroga) che quella Parte Contraente può far valere nella stessa misura dell'avente causa. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti effettuati in virtù di tali diritti in surroga, l'Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e l'Articolo 5 si applicano mutatis mutandis.


Articolo 7 Disposizioni relative ai trasferimenti

1. I trasferimenti ai sensi dell'Articolo 4, paragrafi 2 o 3, e degli Articoli 5 o 6 vengono effettuati senza ritardo, al tasso corrente di cambio applicabile alla data del trasferimento. Si ritiene che un trasferimento sia stato effettuato "senza ritardo" se eseguito entro il periodo normalmente necessario per il completamento delle formalità di trasferimento. Detto periodo ha inizio dalla data in cui è stata presentata la domanda ed in nessun caso deve essere superiore ai due mesi.

2. In assenza di un mercato dei cambi, il tasso utilizzato è quello più recentemente applicato dalla rispettiva Banca Centrale agli investimenti interni o il tasso di cambio più recente per la conversione valutaria in Diritti Speciali di Prelievo, quale che sia quello più favorevole per l'investitore.

Articolo 8 Altre disposizioni

FSLA



1. Qualora la legislazione di una Parte Contraente o gli obblighi internazionali già esistenti o insorti successivamente tra le Parti in aggiunta al presente Accordo contengano una norma, sia essa generale o specifica, che dà diritto agli investitori dell'altra Parte Contraente ad un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale norma, nella misura in cui è più favorevole, prevale sul presente Accordo.

2. Ciascuna Parte Contraente osserva ogni altro obbligo assunto relativamente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

Articolo 9 Ambito di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore dagli investitori di ciascuna Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente, conformemente alla legislazione di quest'ultima. Tuttavia, il presente Accordo non si applica alle controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

Articolo 10 Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo devono essere composte, per quanto possibile, dai Governi delle due Parti Contraenti.

2. Nel caso in cui una controversia non possa essere composta in tal modo nei tre mesi successivi alla data in cui la questione è stata sollevata da una Parte Contraente, la stessa viene sottoposta, su richiesta di una Parte Contraente, ad un tribunale arbitrale.

3. Tale tribunale arbitrale viene costituito ad hoc nel seguente modo: ciascuna Parte Contraente nomina un membro. Tali due membri scelgono quale presidente un cittadino di uno Stato terzo, che deve essere nominato dai governi delle due Parti Contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi ed il presidente entro cinque mesi dalla data in cui una Parte Contraente ha informato l'altra Parte dell'intenzione di sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale.

4. Se i termini di cui al soprastante paragrafo 3 non vengono rispettati, le Parti Contraenti possono, in assenza di altre intese, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuare le relative nomine. Qualora questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o sia altrimenti impossibilitato a svolgere detta funzione, il Vice Presidente dovrebbe effettuare le nomine necessarie. Nel caso in cui anche il Vice Presidente fosse un cittadino di una delle Parti Contraenti o fosse anche questi impossibilitato a svolgere detta funzione, le nomine necessarie dovrebbero essere effettuate dal membro della Corte immediatamente più anziano che non sia cittadino di nessuna delle Parti Contraenti.

5. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sostiene le spese del proprio membro e dei propri rappresentanti al procedimento arbitrale; le spese del presidente e le rimanenti spese sono a carico delle due Parti in ugual misura. Per quanto concerne le spese il tribunale arbitrale può stabilire un regolamento diverso. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento.

6. Il presidente del tribunale arbitrale deve essere un cittadino di uno Stato terzo con cui entrambe le Parti Contraenti mantengono relazioni diplomatiche.

FSL

Articolo 11
Composizione delle controversie tra una Parte Contraente
ed un investitore dell'altra Parte Contraente

1. Qualsiasi controversia relativa agli investimenti insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte viene per quanto possibile composta in via amichevole tra le parti alla controversia.
2. Qualora una controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui è stata sollevata da una delle parti alla controversia, la stessa, su richiesta dell'investitore dell'altra Parte Contraente, viene sottoposta ad arbitrato. Salvo diverso accordo tra le parti, le disposizioni dell'Articolo 10, paragrafi da 3 a 5, si applicano mutatis mutandis, a condizione che la nomina dei membri del tribunale arbitrale conformemente all'Articolo 10, paragrafo 3, sia stata effettuata dalle parti alla controversia e che, nella misura in cui i termini di cui all'Articolo 10, paragrafo 3, non sono rispettati, ciascuna parte alla controversia possa invitare, in assenza di altre intese, il Presidente della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera Internazionale del Commercio di Parigi ad effettuare le nomine richieste. Il lodo arbitrale viene applicato conformemente al diritto interno.
3. Durante il procedimento arbitrale o l'applicazione del lodo arbitrale, la Parte Contraente coinvolta nella controversia non può eccepire che l'investitore dell'altra Parte Contraente abbia ricevuto un indennizzo in virtù di un contratto assicurativo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite.
4. Nel caso in cui entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito alla Convenzione del 18 marzo 1965 per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti tra gli Stati ed i Cittadini di altri Stati, le controversie di cui al presente Articolo tra le parti alla controversia vengono sottoposte ad arbitrato ai sensi della suddetta Convenzione, salvo diverso accordo tra le parti; ciascuna Parte Contraente dichiara di accettare detta procedura.


Articolo 12
Relazioni tra le Parti Contraenti

Il presente Accordo entra in vigore indipendentemente dal fatto che tra le Parti Contraenti esistano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 13
Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica e lo scambio degli strumenti di ratifica viene effettuato dopo l'espletamento delle opportune procedure legali.
2. Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. Esso ha effetto per un periodo di dieci anni e viene prorogato successivamente per un periodo di tempo per pari periodo di tempo, a meno che una Parte Contraente non lo denunci per iscritto per le vie diplomatiche dodici mesi prima della sua scadenza. Successivamente alla scadenza del periodo di dieci anni, il presente accordo può essere denunciato dalle Parti Contraenti in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

FSH



3. Rispetto agli investimenti effettuati precedentemente alla data di cessazione del presente Accordo, le disposizioni dei precedenti articoli restano in vigore per un ulteriore periodo di venti anni dalla data di cessazione del presente Accordo.

Fatto a Tripoli il 10 dicembre 2006, in duplice copia, in lingua araba e italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica di San Marino

Fiorenzo Solfi



Segretario di Stato per gli Affari Esteri e
per gli Affari Politici

Per la Gran Giamahiria Araba
Libica Popolare Socialista

Abdurahman Mohamed Shalgam



Segretario del Comitato Popolare Generale per
gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale